

## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Flat tax neo domiciliati: esercizio dell'opzione per i familiari**

di Raffaele Pellino

Con la [circolare 17/E/2017](#) di ieri arrivano i primi chiarimenti delle Entrate sul **regime agevolato** destinato agli **stranieri che intendono trasferire la residenza fiscale in Italia beneficiando di un'imposta sostitutiva** sui redditi prodotti all'estero; questa, si ricorda, è stabilita forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui resta valida l'opzione.

Ai fini del beneficio occorre, in generale, la presenza delle **seguenti 2 condizioni**:

- **trasferimento della residenza fiscale in Italia;**
- residenza all'estero per **almeno nove dei dieci anni precedenti** all'inizio di validità dell'opzione.

Così, ad esempio, un soggetto che è stato residente all'estero dal 2006 al 2015 e si trasferisce in Italia a marzo 2016, acquisendo la residenza fiscale nel nostro Paese nel medesimo anno, potrà accedere al nuovo regime **a partire dal 2017**, versando l'imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2018.

La norma di cui all'[articolo 24-bis del Tuir](#), prevede la **possibilità di “estendere” tale regime agevolato** anche a favore di **uno o più familiari**, i quali sono tenuti a versare un'imposta sostitutiva pari a **25.000 euro**.

Si tratta, in particolare, delle persone tenute all'obbligo degli alimenti elencate nell'[articolo 433 del cod. civ.](#), ossia il **coniuge** (nonché la persona con cui è stata stipulata un'unione civile), i **figli** o, in mancanza, i discendenti o ascendenti più prossimi. Anche in tal caso, occorre che siano rispettate le suddette 2 condizioni.

In merito al **requisito temporale** attinente il periodo di residenza all'estero, l'Agenzia precisa che ai fini del calcolo **“a ritroso” dei 10 anni precedenti**, rileva, come momento iniziale, **“l'anno di estensione dell'opzione per il singolo familiare e non quello in cui è stata esercitata per la prima volta l'opzione da parte del beneficiario principale”**. Quindi, se il contribuente principale ha optato per il regime agevolato nel 2017 ma l'estensione al familiare è avvenuta nel 2018, il calcolo a ritroso dei 10 anni parte dal 2018 e non dal 2017.

La facoltà di estendere ai familiari la suddetta opzione viene esercitata dal contribuente principale, alternativamente, nella **dichiarazione dei redditi relativa**:

- **all'anno in cui il familiare ha trasferito la sua residenza fiscale in Italia;**
- **all'anno successivo a quello del trasferimento della residenza;** in tal caso l'accesso al regime “speciale” è consentito solo se l'anno di trasferimento in Italia costituisca l'unico periodo, dei 10 precedenti quello di validità dell'opzione, in cui il familiare non risulta essere residente all'estero.

A tal fine, il contribuente principale è tenuto a indicare nella sua dichiarazione dei redditi una serie di **informazioni riguardanti il familiare** nei cui confronti egli ha “esteso” l'opzione, quali:

- i **dati anagrafici**, il codice fiscale e gli indirizzi di residenza in Italia;
- lo **status di non residente** in Italia per almeno **nove dei dieci anni precedenti** l'inizio di validità dell'opzione;
- la **giurisdizione in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale** prima dell'esercizio di validità dell'opzione;
- gli **Stati o territori esteri** per i quali intende esercitare la facoltà di **non avvalersi dell'imposta sostitutiva** (per questi si applicheranno le regole ordinarie di imposizione).

Allo stesso modo, **il familiare deve manifestare** la volontà di fruire dell'**opzione** nella dichiarazione dei redditi riferita al primo anno di validità dell'estensione, indicando: i dati identificativi del contribuente principale nonché gli elementi necessari per la verifica dei requisiti previsti per l'estensione del regime.

Laddove il familiare si avvalga della facoltà di **escludere alcuni Stati o territori esteri** dall'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva, tale scelta è **irrevocabile**; la stessa può essere modificata “*solo nell'ottica di ampliare il novero delle esclusioni*”.

Quindi, in sede di “estensione” dell'opzione, l'indicazione delle giurisdizioni estere escluse spetta al contribuente principale ed è **confermata dal familiare stesso** (nella rispettiva dichiarazione), mentre negli anni successivi sarà il solo familiare a indicare in dichiarazione eventuali modifiche o integrazioni.

Si ricorda che la **validità dell'opzione** esercitata per i familiari:

- decorre dall'anno d'imposta in relazione al **quale viene effettuata l'estensione**
- **e cessa**, salvo revoca o decadenza, **allo scadere dei 15 anni** decorrenti dal primo periodo di validità dell'opzione esercitata dal contribuente principale.

In tal caso – precisa l'Agenzia - se il termine di 15 anni ricominciasse a decorrere ogni volta venga modificata l'opzione si eluderebbe il limite massimo di durata del beneficio.

Per quanto concerne, infine, **la revoca dell'opzione**, si fa presente che questa:

- può essere effettuata **sia dal contribuente principale sia dal familiare** a cui è stata estesa, con le stesse modalità previste per l'esercizio dell'opzione;

- è efficace dall'anno d'imposta in cui è stata effettuata in dichiarazione.

Nel caso di revoca del contribuente principale **gli effetti si produrranno anche nei confronti dei familiari** a cui era stata estesa l'opzione, a prescindere dal fatto che essi abbiano esercitato la loro facoltà di revoca.

Tale procedura può riguardare uno, solo alcuni o **tutti i familiari** che fruiscono del regime opzionale e può essere manifestata nei confronti di ciascuno di loro in periodi d'imposta differenti.

Così, ad esempio, se un neo-residente ha optato per il regime agevolato nel 2017 e, a partire dal 2022, si trova nella situazione in cui non ha più convenienza ad applicare l'imposta sostitutiva, per uscire dal regime facoltativo dovrà **revocare l'opzione** per il 2022 nella relativa dichiarazione dei redditi, da presentare entro il 30/09/2023. Qualora il suddetto contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione, lo stesso dovrà manifestare l'intenzione di revocare il regime mediante **apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate** (Direzione Centrale Accertamento) da presentare, anche in questo caso, entro il 30/09/2023.

Convegno di aggiornamento

**UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)